

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "Insegnare per l'Italia - Teach for Italy (IPI-TFI).

### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

### Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di contribuire a promuovere un futuro in cui tutti gli studenti italiani di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado (d'ora in avanti "studenti") possano realizzare le loro aspirazioni future a prescindere dal contesto economico e sociale e dal livello educativo della famiglia di appartenenza.

A tale scopo, l'Associazione seleziona e forma persone provenienti da diversi percorsi universitari e professionali interessate a impegnarsi per almeno due anni in attività formative in scuole e classi ad alto bisogno e a dedicarsi alla causa di una migliore educazione per tutti gli studenti.

### Art. 4 - Oggetto

L'Associazione, anche in collaborazione con l'organizzazione Teach for All, con cui sottoscrive un apposito accordo di partnership, e con altri enti pubblici e privati, promuove lo svolgimento di attività educative di alto livello per tutti gli studenti. Le attività possono essere svolte anche sulla base di incarichi e finanziamenti di soggetti esterni.

### Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, per l'accreditamento, lo svolgimento di attività di comune interesse,

nonché per l'affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione; l'Associazione potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 6 - Risorse umane

Per la realizzazione dell'oggetto, l'Associazione si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni remunerate e potrà assumere dipendenti.

#### Art. 7 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi di gestione. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dal fondo iniziale; b) dalle quote associative annuali; c) dalle quote di adesione; d) da contributi di enti pubblici e privati; e) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; f) dalla rendita del patrimonio; g) da lasciti e donazioni.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario.

#### Art. 8 - Soci

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato dei garanti e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Comitato.

Il Comitato potrà attribuire la qualifica di sostenitore a enti, associazioni, aziende, imprese e personalità che si siano particolarmente distinte nei settori in cui opera l'Associazione. Ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina del Comitato dei garanti.

#### Art. 9 - Ammissione, quote, recesso

L'ammissione dei nuovi soci che ne facciano domanda in forma scritta verrà deliberata dal Comitato.

Le quote associative sono deliberate annualmente dal Comitato sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione per l'esercizio delle attività sociali. La facoltà di recesso da parte dei soci ordinari potrà essere esercitata con lettera raccomandata o mail certificata al Direttore almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio annuale a condizione che il socio ordinario abbia assolto a tutti gli obblighi nei confronti dell'Associazione; potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica dell'entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione. Le quote e i contributi associativi non sono cedibili.

#### Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato dei garanti ("Comitato");
- il Direttore generale ("Direttore");
- il Segretario amministrativo, ove nominato.

I membri del Comitato dei garanti, il Direttore e il Segretario amministrativo durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili.

#### Art. 11 - Assemblea

All'Assemblea partecipano i soci in regola con la quota sociale. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività, fissa il numero ed elegge i componenti del Comitato. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su

convocazione del Direttore o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. Può deliberare anche in via elettronica mediante collegamento a distanza o comunicazione e-mail.

#### Art. 12 - Comitato dei garanti

Il Comitato è costituito da un numero variabile da quattro a undici componenti eletti dall'Assemblea e la prima in sede di atto costitutivo, più il Direttore. È presieduto dal Direttore o, in sua assenza, da altro consigliere da lui delegato, ovvero, ove eletto, dal Presidente. Il Comitato delibera su tutte le materie di straordinaria amministrazione, fissa le quote sociali, detta gli indirizzi generali per il raggiungimento dello scopo sociale, stabilisce la data delle assemblee. Su proposta del Direttore, il Comitato può nominare il Segretario amministrativo fissandone i compiti.

#### Art. 13 - Direttore generale

Il Direttore generale rappresenta l'Associazione, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Comitato, salvo quanto previsto dall'art. 12, provvede alla tutela degli interessi dell'Associazione e ne dirige l'attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni.

Il Direttore provvede all'ordinaria amministrazione, predispone il bilancio, cura l'attuazione dei programmi e l'attività di *fund-raising*, determina ogni altra modalità organizzativa, sentito il Comitato dei garanti.

Il Direttore viene nominato dal Comitato dei garanti, che ne determina altresì il compenso, e la prima volta in sede di atto costitutivo.

#### Art. 14 - Norme di funzionamento di assemblea e comitato dei garanti.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo di posta elettronica. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via posta elettronica con almeno 48 ore di preavviso. L'Assemblea e il Comitato sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza e/o il collegamento elettronico della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le delibere, se non diversamente specificato nel presente Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti e/o collegati elettronicamente. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo quelle aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali.

#### Art. 15 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea come previsto dall'art. 21 del Codice civile.

#### Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### Art. 17 - Riconoscimento della personalità giuridica

La presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica può essere deliberata dall'Assemblea.

#### Art. 18 - Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile.



convocazione del Direttore o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. Può deliberare anche in via elettronica mediante collegamento a distanza o comunicazione e-mail.

#### Art. 12 - Comitato dei garanti

Il Comitato è costituito da un numero variabile da quattro a undici componenti eletti dall'Assemblea e la prima in sede di atto costitutivo, più il Direttore. È presieduto dal Direttore o, in sua assenza, da altro consigliere da lui delegato, ovvero, ove eletto, dal Presidente. Il Comitato delibera su tutte le materie di straordinaria amministrazione, fissa le quote sociali, detta gli indirizzi generali per il raggiungimento dello scopo sociale, stabilisce la data delle assemblee. Su proposta del Direttore, il Comitato può nominare il Segretario amministrativo fissandone i compiti.

#### Art. 13 - Direttore generale

Il Direttore generale rappresenta l'Associazione, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Comitato, salvo quanto previsto dall'art. 12, provvede alla tutela degli interessi dell'Associazione e ne dirige l'attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni.

Il Direttore provvede all'ordinaria amministrazione, predispone il bilancio, cura l'attuazione dei programmi e l'attività di *fund-raising*, determina ogni altra modalità organizzativa, sentito il Comitato dei garanti.

Il Direttore viene nominato dal Comitato dei garanti, che ne determina altresì il compenso, e la prima volta in sede di atto costitutivo.

#### Art. 14 - Norme di funzionamento di assemblea e comitato dei garanti.



Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo di posta elettronica. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via posta elettronica con almeno 48 ore di preavviso. L'Assemblea e il Comitato sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza e/o il collegamento elettronico della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le delibere, se non diversamente specificato nel presente Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti e/o collegati elettronicamente. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo quelle aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea come previsto dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 17 - Riconoscimento della personalità giuridica

La presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica può essere deliberata dall'Assemblea.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile.

*Luigi Napolitano*

*Andrea Jansetti*

*Marco Alessandro Bianchi*

*Cordova*

*Edmondo Maffei*

*Mario Lotti Fajpi*

